

**Edizione di mercoledì 6 Novembre 2019**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Decreto fiscale: le modifiche alla disciplina penale-tributaria**

di **Lucia Recchioni**

## **PATRIMONIO E TRUST**

**Il Decreto Fiscale chiarisce la tassazione dei trust esteri**

di **Sergio Pellegrino**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Proroga iper e super ammortamento con nuovo credito d'imposta**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **IVA**

**Anche i tickets restaurant devono essere trasmessi telematicamente**

di **Davide Albonico**

## **CONTENZIOSO**

**La validità in appello della procura rilasciata al difensore in primo grado**

di **Angelo Ginex**

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Decreto fiscale: le modifiche alla disciplina penale-tributaria***

di **Lucia Recchioni**

Nell'ambito delle novità introdotte con il **Decreto fiscale** assumono sicuramente rilevanza le modifiche alla **disciplina penale-tributaria**, che, con riferimento ad alcune fattispecie di reato, prevedono un **aumento delle pene**, mentre, in altri casi, introducono **più basse soglie di rilevanza** affinché si configurino i reati stessi ([articolo 39 D.L. 124/2019](#)).

Vengono inoltre estese, anche a fronte di determinati **reati tributari**, le previsioni di cui all'[articolo 240 bis c.p.](#), in forza del quale è sempre disposta la **confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità** di cui il **condannato non può giustificare la provenienza** e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, **risulta essere titolare** o avere la disponibilità a qualsiasi titolo **in valore sproporzionato al proprio reddito**, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria **attività economica**.

Iniziando con l'analizzare le fattispecie di reato che sono state interessate da un **aumento delle pene** previste, è possibile riassumere le novità introdotte nella **tabella che di seguito si espone**:

**Pena prevista**

**Prima del Decreto fiscale**

**Dopo il Decreto fiscale**

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Il Decreto Fiscale chiarisce la tassazione dei trust esteri***

di **Sergio Pellegrino**

Con l'**articolo 13**, il **Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020** introduce un importante elemento di chiarezza nella problematica della **tassazione dei redditi dei trust esteri**.

La questione era stata affrontata dall'Agenzia delle Entrate in un passaggio specifico nella ben nota [circolare 61/E del 2010](#), che non aveva fatto altro che alimentare l'**incertezza a livello interpretativo** (e dello stesso operato degli Uffici).

Partendo dal disposto della [lettera g-sexies\), comma 1, dell'articolo 44 del Tuir](#), oggi oggetto di modifica, che stabilisce che sono considerati **redditi di capitale** *"i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti"*, il documento di prassi aveva innanzitutto indicato come l'espressione **"anche se non residenti"** non potesse che intendersi riferita ai **trust**.

Nella lettura proposta, la finalità della norma sarebbe stata quella di rendere il **beneficiario residente individuato soggetto passivo** con riferimento ai redditi ad esso imputati dal *trust*, a **prescindere dalla residenza dello stesso**.

Questo per assicurare *"che il trust estero venga assoggettato a tassazione analogamente ai trust italiani e, in particolare, ai trust opachi con riferimento all'eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al trust medesimo nonché ai trust trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile al beneficiario italiano"*, evitando così *"il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir"*.

In buona sostanza, l'Agenzia, per non saper né leggere né scrivere, partendo dal presupposto che il *trust* nell'**ordinamento straniero** avrebbe potuto **scontare un'imposizione ridotta**, ma facendo astrazione dalla verifica circa la **reale sussistenza di questa condizione**, intendeva imporre una **tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari residenti dei trust opachi esteri** (creando un'evidente discriminazione rispetto a quelli interni).

Non era poi mai stato chiarito se questa imposizione in capo ai beneficiari si realizzasse soltanto al momento dell'**effettiva percezione del reddito**, ovvero per effetto della sua **semplice imputazione**, con l'applicazione quindi del criterio di competenza proprio della lettera g-sexies) del primo comma dell'[articolo 44 del Tuir](#).

La questione si deve ritenere definitivamente risolta alla luce dell'intervento contenuto nel **Decreto Fiscale**, che ha modificato l'[articolo 44 del Tuir](#), introducendo nella lettera g-sexies) una "puntualizzazione" dedicata alla tassazione dei redditi prodotti dai **trust stabiliti in "paradisi fiscali"**:

*"Sono redditi di capitale: ...*

*i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti del trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73".*

La norma, nel dirci che vengono tassati, sicuramente per **competenza**, come **redditi di capitale** in capo ai **beneficiari** i **redditi prodotti anche da un trust opaco, ma soltanto se "paradisiaco"**, risolve la problematica per tutti gli **"altri" trust opachi esteri**, in relazione ai quali l'interpretazione fornita dalla [circolare 61/E/2010](#) si deve ritenere definitivamente superata.

Il **Decreto Fiscale** modifica anche l'[articolo 45 del Tuir](#), introducendo un nuovo **comma 4-quater**, che stabilisce che *"Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito"*.

È chiaramente evidente la **finalità antielusiva** della presunzione introdotta, funzionale ad evitare che **attribuzioni di redditi da parte di trust esteri**, indipendentemente in questo caso da dove questi sono stabiliti, vengano **"mascherate"** da **attribuzioni di patrimonio**, sfuggendo così a imposizione nel nostro Paese.

**DIGITAL**

Seminario di specializzazione

**LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE COLLEGATO  
ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2020**

Scopri di più >

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Proroga iper e super ammortamento con nuovo credito d'imposta***

di **Alessandro Bonuzzi**

Nel testo della **bozza del disegno della Legge di Bilancio 2020** è prevista l'ennesima **proroga dell'iper e del super ammortamento** per il periodo d'imposta 2020.

In particolare, sulla base della proposta di legge, l'**iper ammortamento** riguarderà anche gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** di cui all'[Allegato A](#) della L. 232/2016, destinati a **strutture produttive situate nel territorio dello Stato**, effettuati **entro il 31 dicembre 2020**, ovvero **entro il 31 dicembre 2021** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti** in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione**.

La **maggiorazione** del costo di acquisizione degli investimenti si applica:

- nella misura del **170%** per gli investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura del **100%** per gli investimenti **oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**;
- nella misura del **50%** per gli investimenti **oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**.

Il beneficio, invece, **non si applica** sulla parte di **investimenti** complessivi **eccedente il limite di 20 milioni di euro**.

È altresì previsto che **continueranno a trovare applicazione**:

- gli **obblighi** legati alla **documentazione** di cui all'[articolo 1, comma 11, L. 232/2016](#). Si ricorda, infatti, che per fruire dell'iper ammortamento l'impresa è tenuta a produrre una **dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000** ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a **500.000 euro**, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede **caratteristiche tecniche** tali da includerlo nell'elenco di cui all'[Allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 ed è **interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- le disposizioni in materia di **investimenti sostitutivi** previste dall'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#), che hanno introdotto, al fine di rendere ancor più appetibile l'agevolazione dell'iper ammortamento, una **clausola di salvaguardia** in virtù della quale, in caso di **realizzo a titolo oneroso** del bene oggetto dell'agevolazione, l'impresa

cedente può **continuare a dedurre la maxi quota di ammortamento** a condizione che, nello **stesso periodo d'imposta** in cui si è perfezionata la cessione:

1. il bene ceduto sia **sostituito** con un **altro bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori** a quelle stabilite dall'Allegato A alla Legge di Bilancio 2017;
2. l'**effettuazione** del nuovo **investimento**, le **caratteristiche** del bene sostitutivo, nonché l'**interconnessione** siano attestate con le modalità stabilite dall'[articolo 1, comma 11, L. 232/2016](#), ossia mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero perizia tecnica giurata o attestato di conformità.

Inoltre, le **imprese**:

- che beneficino dell'**iper ammortamento** e
- che **entro il 31 dicembre 2020** ovvero **entro il 31 dicembre 2021**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti** in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione**, effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** compresi nell'**Allegato B** annesso alla L. 232/2016,

possono fruire della **maggiorazione del 40%** del costo di **acquisizione** dei beni medesimi, ai fini del calcolo della quota di **ammortamento deducibile** (cd. **super ammortamento software**).

La bozza della Legge di Bilancio 2020 introduce poi un **credito d'imposta** destinato alle imprese che realizzano **progetti ambientali** che includono **beni strumentali nuovi, acquistati dal 1° gennaio 2017**, compresi negli Allegati A e B annessi L. 232/2016, da calcolarsi in misura pari al **10%** delle spese effettuate per **investimenti in beni immateriali strumentali** compresi nell'Allegato B **sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**.

I **progetti agevolabili** sono quelli volti al raggiungimento di almeno uno dei seguenti **obiettivi ambientali**:

1. generare **incrementi di produttività** a fronte di un **minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia** e una **minore produzione di rifiuti** rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
2. generare **ridotte emissioni inquinanti** da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;
3. generare **ridotte emissioni di carbonio** da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
4. realizzare **utilizzi alternativi dei materiali**.

Nell'ambito di questi progetti sono agevolabili i **costi di periodo** relativi a:

1. **competenze tecniche e privative industriali** relativi all'acquisizione di **conoscenze** e di **brevetti**;
2. **consulenze specialistiche**;
3. personale **dipendente** titolare di un **rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale.

L'**effettivo sostenimento** delle **spese** ammissibili e la **conformità** del **progetto** di trasformazione tecnologica alle linee guida dovrà risultare da **apposita certificazione** rilasciata rispettivamente dal **revisore legale dei conti** e da un **ente di certificazione accreditato**.

Il **credito d'imposta** in questione:

- sarà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di **60.000 euro** per **ciascun beneficiario**,
- dovrà essere indicato nella relativa **dichiarazione dei redditi**;
- **non concorrerà** alla formazione del **reddito**, né della **base imponibile** dell'Irap;
- **non rileverà** ai fini del **rapporto** di cui agli [articoli 61](#) e [109, comma 5, Tuir](#);
- sarà utilizzabile esclusivamente in **compensazione orizzontale**, a decorrere dal 1° gennaio 2021 **in tre quote annuali di pari importo**.

Infine, la **bozza** del **disegno della Legge di Bilancio 2020** prevede altresì la **proroga** del **super ammortamento** del **30%** per gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** effettuati **fino al 31 dicembre 2020** ovvero **entro il 30 giugno 2021**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti** in misura almeno **pari al 20%** del costo di acquisizione.

È confermata anche per questa versione del beneficio l'**esclusione** dei **veicoli** e degli **altri mezzi di trasporto** di cui all'[articolo 164, comma 1, Tuir](#), nonché della parte di **investimenti** complessivi **eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:





## IVA

---

### ***Anche i tickets restaurant devono essere trasmessi telematicamente***

di **Davide Albonico**

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 394/2019](#), l'Agenzia delle entrate è intervenuta in seguito ad uno specifico interpello con il quale l'istante intende conoscere il parere dell'Amministrazione finanziaria relativamente alla procedura adottata concernente la **vendita di biglietti e abbonamenti dei mezzi pubblici (autobus) e ai tickets restaurant accettati dai propri clienti**.

Nel caso in oggetto, la società istante, che esercita attività di bar e pasticceria, si è dotata, a partire dal 1° luglio 2019, di un **registratore di cassa telematico per la trasmissione telematica dei corrispettivi**, avendo conseguito nel 2018 ricavi superiori a 400.000.

In particolare, l'istante specifica che il **registratore di cassa conteggia anche l'importo dei tickets restaurant sia ai fini dei ricavi sia ai fini Iva**, nonostante gli stessi siano oggetto di **apposita fatturazione periodica e successiva** alla ditta fornitrice.

Così facendo, è del tutto evidente che si **verrebbe a creare pericolosa una duplicazione dei ricavi e dell'Iva a debito**.

Quanto invece ai **biglietti** dell'autobus, l'istante chiarisce che tali vendite sono **certificate dal documento commerciale** e che il proprio registratore di cassa **memorizza il corrispettivo complessivo in regime di esenzione Iva**, nonostante allo stesso rivenditore spetti il solo **aggio**, per il quale viene **emessa fattura** nei confronti dell'esercente l'attività di trasporto dietro apposito conteggio dei titoli venduti.

A parere dell'istante tanto la vendita di biglietti ed abbonamenti degli autobus quanto i **tickets restaurant non dovrebbero essere ricompresi tra i corrispettivi trasmessi all'Agenzia**.

L'Agenzia delle entrate ricorda, in primo luogo, che **i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell'articolo 22 D.P.R. 633/1972 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri** mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (ex [articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#)), eccezion fatta per le operazioni esonerate con il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10.05.2019**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019.



Dalle specifiche tecniche indicate nel successivo [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016](#), così come modificato dal [provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019](#), con il quale sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, emerge come, ugualmente ai **corrispettivi non riscossi**, anche **gli importi dei tickets restaurant sono compresi nell'importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonostante gli stessi saranno oggetto di successiva fatturazione.**

Difatti, tali importi saranno indicati nel **campo "Ammontare" nel tracciato del file XML**, relativo al totale giornaliero e comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante *ticket restaurant*, e dovranno essere evidenziati nelle voci **"Pagamento non riscosso"** e **"Importo pagato"** del documento commerciale.

L'Agenzia specifica poi che e? **solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente ovvero con l'emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza l'esigibilità dell'Iva** (ex [articolo 6 D.P.R. 633/1972](#)) e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo.

**I disallineamenti tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente**, che si creeranno con tale procedura, dovranno essere **risolti tenuto presente il principio suesposto.**

Quello che conta **ai fini della liquidazione del tributo è il pagamento ovvero, se precedente, l'emissione della fattura.**

Ciò detto, sorge però il legittimo dubbio di come sia possibile che l'Agenzia delle entrate possa "tener conto di tale disallineamento", posto che, almeno fino al 31 dicembre 2019, **l'amministrazione non potrà fare alcun controllo per evitare l'automatica duplicazione dell'Iva.**

Una possibile soluzione, peraltro già adottata in questi ultimi anni, potrebbe essere quella di **annotare sui registri Iva esclusivamente la fattura**, essendo essa la sola rilevante ai fini Iva e reddituali, limitandosi ad **annotare il corrispettivo dei tickets restaurant emessi e non riscossi in un registro apposito "di servizio"**, non rilevante ai fini della liquidazione ovvero non annotando alcun importo.

È per tale motivo che si **auspica un chiarimento da parte dell'Agenzia**, anche perché questo **problema di potenzialmente duplicazione dell'Iva** non si ravvisa solamente con l'utilizzo dei *tickets restaurant* ma anche in altre fattispecie, quale ad esempio **l'emissione della fattura elettronica a seguito di un normale corrispettivo** (la cd. fattura da scontrino).

Per quanto riguarda invece la **rivendita dei biglietti ed abbonamenti** degli autobus, essendo l'Iva già assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto (ex [articolo 74 D.P.R. 633/1972](#)) ed essendo solamente l'aggio il corrispettivo del rivenditore ai fini delle imposte sul reddito,

documentato separatamente mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio, **l'amministrazione conferma la bontà dell'operato della società istante, che non per è l'appunto tenuta ad emettere il documento commerciale all'atto della cessione dei titoli di trasporto.**

Seminario di specializzazione

## IL SINDACO E IL REVISORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTENZIOSO

---

### ***La validità in appello della procura rilasciata al difensore in primo grado***

di Angelo Ginex

L'[articolo 83 c.p.c.](#) stabilisce che lo ***ius postulandi***, ovvero la facoltà di proporre domande in giudizio, viene conferita al difensore con la **procura alle liti**, che è un negozio giuridico unilaterale con cui questi viene investito del **potere di rappresentare e difendere** la parte in giudizio.

Più nel dettaglio, la procura alle liti attribuisce al difensore il **potere di compiere e ricevere tutti gli atti processuali**, fatta eccezione per quelli di disposizione del diritto in contesa (ad esempio, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso, ecc.), i quali necessitano di specifico conferimento.

La **procura alle liti**, che deve essere sottoscritta dalla parte e dal difensore abilitato, il quale autentica la firma del conferente l'incarico, può essere di **due tipi: generale o speciale**.

La **procura generale** è quella avente ad oggetto, in via indeterminata, **tutte le possibili liti** del contribuente e deve essere conferita per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La **procura speciale** è invece quella avente ad oggetto la **singola lite**, una **fase del giudizio** o un **determinato atto processuale** e può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in calce o a margine degli atti con i quali la parte fa il suo ingresso nel processo oppure oralmente in udienza.

Generalmente, si è soliti far sottoscrivere ai propri clienti **procure speciali** recanti formule *standard* come la seguente: «*La Società Alfa (P.IVA xxx), con sede in xxx alla via xxx, in persona del legale rappresentante Sig. X, delega l'Avv. X (C.F. xxx – PEC xxx – Fax xxx) a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento xxx, conferendogli espressamente ogni più ampio potere, ivi compresi quello di nominare sostituti processuali, conciliare...»*.

Cosa accade, però, nella ipotesi in cui il difensore proponga un **ricorso in appello** e la parte appellata eccepisca il difetto dello *ius postulandi* in quanto la **procura alle liti** risulta rilasciata in primo grado **“in ogni fase del giudizio”** e non, come sopra riportato, **“in ogni fase e grado del giudizio”**?

Tale questione è stata risolta dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27298](#), ove i Giudici di vertice hanno dovuto vagliare la legittimità della declaratoria di **inammissibilità** del **ricorso in appello** proposto da un dottore commercialista, al quale, a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, era stata rilasciata la procura alle liti con la seguente letterale formulazione: «*Il sottoscritto xxx, ... delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase del giudizio il Dr. xxx, Dottore Commercialista, ..., conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare...*».

La CTR aveva fondato detta declaratoria, per l'appunto, sul **difetto di rappresentanza processuale**, ritenendo inidonea, la procura conferita, a superare la **presunzione** di cui all'[articolo 83, comma 4, c.p.c.](#) (secondo cui «*La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa*»), necessitante invece, a suo dire, della formula “in ogni sua fase e grado”.

Ebbene, la Suprema Corte ha osservato che nella specie la **procura alle liti** è stata rilasciata con riferimento al “**giudizio**” (formula equipollente a: «*per il presente giudizio*»; «*presente processo*»; «*presente procedimento*»; «*presente causa*»; «*presente controversia*»; «*presente lite*») e che **non** sussistono ulteriori **elementi limitativi**, con l'evidente manifestazione di **volontà** della parte di estendere l'efficacia e la validità della procura **anche al secondo grado**.

Inoltre, **analogo** rilievo può svolgersi con **riferimento** al termine “**fase**”, che, rapportato a “giudizio”, viene, nella prassi, ampiamente utilizzato, piuttosto che in contrapposizione a “**grado**” del processo, come suo **sinonimo** (Cfr., [Cass. sent. n. 16718/2007](#)), sicché non può ritenersi rivestire quel carattere delimitativo invece attribuitogli dalla CTR.

Quindi, ne consegue che **non** costituisce **elemento limitativo** l'inciso “**in ogni fase**”, riferito al “giudizio”, dato che il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in più gradi (Cfr., **SS.UU., sent. n. 5528/1991**), non necessitando di formule sacramentali, con la conseguenza che detto inciso deve intendersi con riferimento **anche al secondo grado**.

Concludendo, la **procura speciale** al difensore abilitato all'assistenza tecnica davanti al giudice tributario rilasciata in primo grado con riferimento ad “**ogni fase del giudizio**”, in **assenza di espressioni limitative**, esprime la **volontà** della parte di estendere il mandato **all'appello** e, quindi, implica il **superamento** della **presunzione** di conferimento solo per il primo grado del processo.

Seminario di specializzazione

**LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE  
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)